

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 694)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959 (V. Stampato n. 236)

d'iniziativa del deputato PITZALIS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'obbligo per il Ministro della pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 2.

Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, il Ministro della pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

Il Ministro della pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.

Art. 3.

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo 16, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico

secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

Art. 4.

In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico.